

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6636 Anno 2016

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 06/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 8607-2009 proposto da:

COMUNE DI TERNI in persona del Sindaco in carica pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO con studio in TERNI P.ZZA MARIO RIDOLFI 1 PALAZZO SPAD (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

2015

3877

- *ricorrente* -

contro

PETRINI CAMILLO, USIGNOLI LUCIANA CARMINA, IPPOLITI NADIA;

- *intimati* -

Nonché da:

IPPOLITI NADIA, PETRINI CAMILLO, USIGNOLI LUCIANA
CARMINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO
20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO,
rappresentati e difesi dall'avvocato NERIO ZUCCACCIA
giusta delega in calce;

- *controricorrente incidentale* -

contro

COMUNE DI TERNI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 13/2008 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito per il controricorrente l'Avvocato RIZZO per
delega dell'Avvocato ZUCCACCIA che ha chiesto il
rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l'incidentale.

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza in data 17-3-2008, accogliendo il corrispondente motivo di doglianza dei contribuenti Camillo Petrini, Luciana Usignoli e Nadia Ippoliti avverso distinte sentenze della commissione tributaria provinciale di Terni in altrettante controversie in materia di Ici - anno 1999 - affermava la nullità, per violazione del contraddittorio, degli impugnati avvisi di accertamento del comune di Terni, atteso che non era stato allegato l'atto presupposto da cui desumere la variazione della destinazione d'uso del bene. Tale atto era da ritenere costituito da una denuncia di pagamento della Tarsu presentata dall'occupante, soggetto terzo.

La commissione tributaria regionale respingeva, invece, i restanti motivi di doglianza dei contribuenti in ordine alla eccepita illegittimità dell'accertamento dal punto di vista dei poteri impositivi esercitati dal comune, alla nullità del medesimo per duplicazione d'imposta e alla violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Avverso la sentenza d'appello il comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

I contribuenti hanno replicato con controricorso, nel quale a loro volta hanno proposto due motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

I. - Nel ricorso principale il comune denuncia innanzi tutto, col primo mezzo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992. Premesso che l'avviso di accertamento era stato adottato sul presupposto di una variazione immobiliare di accorpamento non denunciata in catasto, e della conseguente inadeguatezza della base imponibile rispetto alla effettiva consistenza del fabbricato, deduce che in nessun modo si sarebbe dovuta allegare all'atto la denuncia Tarsu dell'occupante il fabbricato, non essendo stata codesta denuncia messa al fondo della pretesa, né alla stregua di elemento costitutivo né alla stregua di presupposto di fatto, ma avendo essa rivestito semplice elemento probatorio a corredo del fondamento della stessa.

Denuncia poi, col secondo motivo, l'illogicità della motivazione della sentenza sul punto controverso relativo alla ritenuta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

II. - Il ricorso principale, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, è infondato. Occorre partire dalla considerazione che dal testo dell'avviso di accertamento, che il comune ha trascritto nel rispetto del principio di autosufficienza, si apprende che la pretesa afferente l'Ici era stata sorretta dalla affermata esistenza di una situazione immobiliare di fatto non corrispondente alle risultanze catastali.

Era stata in particolare dedotta l'esistenza di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a fronte dell'esser state censite in catasto tre distinte unità, parte a terreno e parte a fabbricato, con conseguente difformità della rendita catastale cui associare la base imponibile.

L'impugnata sentenza, in consimile situazione, ha osservato che il contribuente non era stato posto in grado di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Questo perché era mancato l' "elemento di riferimento" (meglio: l'enunciazione dell'elemento) che aveva indotto il comune di Terni a ritenere che l' unità immobiliare avesse mutato destinazione.

Tale elemento la ^{Commissione} ~~Commissione~~ ha detto costituito dalla denuncia presentata dall'occupante (soggetto terzo) ai fini del pagamento della Tarsu. Per cui tale denuncia avrebbe

dovuto essere allegata all'avviso di accertamento sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000.

III. - Il comune censura la sentenza in quanto la denuncia Tarsu, presentata dal soggetto occupante e assertiva del difforme stato di fatto dell'immobile, era stata semplicemente prodotta in giudizio quale elemento di prova, ma non era stata menzionata nell'avviso di accertamento tra gli elementi costitutivi della pretesa. Donde non doveva essere allegata all'atto.

IV. - La censura - per quanto confortata in fatto dalle difese di cui al controricorso dei contribuenti - è in verità priva di consistenza supponendo soltanto la necessità di correggere la sentenza d'appello nella parte motivata afferente.

Invero dagli *excerpta* trascritti dallo stesso comune è dato constatare che la sopra detta condizione di avvenuto accorpamento delle unità immobiliari, catastalmente distinte, era stata indicata quale base dell'accertamento senza alcuna indicazione degli elementi da cui la stessa era stata desunta.

La motivazione aveva difatti riportato che la proprietà era di due ditte distinte - "la parte censita al catasto urbano (foglio 54 particella 13 subalterni 1 e 3) risulta di proprietà ai signori Petrini Camillo, Petrini Petrino

e Ippoliti Nadia; la parte al catasto terreni (foglio 45 particella 13 subalterno 2) risulta in proprietà ai sig.ri Petrini Camillo, Petrini Petrino, Laurenti Fine e Usignoli Luciana Carmina" - ma con ellittica indicazione della fonte ("così come risulta dagli atti in nostro possesso").

Donde era stato solo genericamente condensato il risvolto giuridico conseguente, secondo il quale "la base imponibile ricavata dalle risultanze catastali" non era "adeguata allo stato di fatto", così da ricadere nella previsione di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504-92 *sub specie* di fabbricati non iscritti in catasto o per i quali fossero intervenute variazioni permanenti tese a influire sulla rendita, anche se dovute all'accorpamento di più unità immobiliari.

V. - In simile contesto fattuale, direttamente evincibile da quanto evidenziato dal ricorrente, va confermata in ogni caso la valutazione del giudice d'appello circa la nullità dell'atto tributario.

Può convenirsi che il documento citato dalla commissione tributaria (la denuncia ai fini della Tarsu) non costituiva "atto" cui l'avviso in questione aveva rinviato la motivazione della pretesa tributaria; e può certo confermarsi che gli atti cui si riferisce la norma sono solo quelli che rappresentano appunto la motivazione

della pretesa tributaria che deve essere esplicitata nell'avviso di accertamento (cfr. in luogo di molte, Sez. 5^ n. 22197-04, n. 27055-14), con esclusione ovviamente degli atti normativi o a efficacia generale (v. Sez. 5^ n. 7044-14) e dei documenti di cui il contribuente sia già a conoscenza (v. da ultimo, *ex aliis*, Sez. 5^ n. 407-15, n. 26527-14, n. 15327-14).

Sicché è vero che, da questo punto di vista, la denuncia non doveva essere allegata all'avviso di accertamento.

Ma resta il fatto che la motivazione dell'avviso sopra riportata, nella sua ermeticità, non assolveva l'onere di cui al citato art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, avendo genericamente richiamando "atti" in possesso dell'amministrazione, senza alcun'altra specificazione doverosamente tesa a evidenziare quali fossero poi, in concreto, questi atti, e quale il loro contenuto.

In tal modo il comune aveva comunque mancato di compiutamente enunciare il presupposto della pretesa, avendolo associato a un dato assertivo insondabile.

VI. - Come questa corte ha già affermato, nel procedimento tributario la motivazione dell'avviso di accertamento assolve a una pluralità di funzioni, e tra questa anche alla funzione di garanzia del diritto di difesa del contribuente (v. Sez. 5^ n. 22003-14).

Tale funzione è assolta certamente delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, ma anche consentendo l'esplicazione di una corretta dialettica processuale; e dunque presuppone la salvaguardia finanche dell'onere del contribuente di enunciare motivi di ricorso specifici a pena di inammissibilità, mercé leggibili argomentazioni contrapposte a quelle fondanti la pretesa impositiva.

Questo, anche in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, implica che sia previamente esercitata un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, che permetta infine di comprendere la effettiva (non meramente astratta) ragione della decisione adottata.

Il che non è laddove l'ente impositore, enunciando la pretesa in rapporto a un'allegata condizione di fatto, ometta di indicare, nell'atto, quali siano le fonti documentali da cui quella condizione sia stata desunta.

VII. - Il ricorso principale va dunque rigettato.

Il ricorso incidentale resta assorbito.

Benché senza specificazioni al riguardo, i motivi ivi svolti si palesano incentrati sulle statuizioni di rigetto delle ulteriori doglianze dai contribuenti esplicitate avverso l'atto tributario. Si tratta quindi

di motivi di ricorso implicitamente condizionati
all'accoglimento del ricorso principale.


Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito
l'incidentale, e condanna il ricorrente alle spese
processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi,
oltre accessori e rimborso forfetario nella percentuale
di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 15 dicembre 2015.

Il Consigliere estensore





Il Presidente

